



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'
DIVISIONE V

ALLA CONFCOOPERATIVE
confcooperative@pec.confcooperative.it

ALLA LEGACOOP
info@legacoop.coop

ALLA A.G.C.I.
agci.nazionale@legalmail.it

ALLA U.N.C.I.
presidenza@pec.unci.eu

ALLA UE.COOP
uecoop@pec.uecoop.org

ALLA UN.I.COOP
info@pec.unicoop.it

Oggetto: *Integrazione disposizioni sull'applicazione dell'art. 2477 c.c.*

Rif.: nota PEC prot. MIMI n. 140439 del 11-04-2023

Con riferimento al parere di cui alla nota a margine, l'Ufficio ha rilevato un contrasto interpretativo in ordine alla ripartizione dei controlli in seno alle società a responsabilità limitata. Infatti, l'art. 2477 c.c., comma 1, consente alla società di attribuire la funzione di controllo, alternativamente, o all'organo sindacale (collegiale o monocratico) o al revisore legale dei conti. Ciò non solo quando l'introduzione del controllo societario sia facoltativa, ma anche qualora sia obbligatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2477 c.c.

Ciò premesso, l'interrogativo che si pone è quale funzione di controllo occorra obbligatoriamente istituire nella s.r.l. inteso che, in senso ampio, il termine "controllo" comprende sia quello di gestione sia quello contabile, considerati in posizione complementare e non alternativa.

Al riguardo, sono emersi tre orientamenti, autorevolmente sostenuti in ambito notarile e dottrinale.

Divisione V - DGVECS
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
dgv.div05@pec.mise.gov.it

silvia.ciotti@mise.gov.it - francesco.battista@mise.gov.it – costanza.benvegna@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ'

DIVISIONE V

Secondo il primo¹, minoritario e difficilmente condivisibile, la facoltà di scelta tra sindaco e revisore implica un'alternatività del tipo di controllo che tali soggetti sono chiamati a svolgere. Così, se viene nominato il sindaco unico (o collegio sindacale in virtù dell'esercizio dell'autonomia statutaria) ad esso spetta il controllo di legalità sulla gestione (ex art. 2403 ss. c.c.), a meno che non si voglia eventualmente assegnare al medesimo anche il compito della revisione legale dei conti in via di opzione statutaria; mentre, se viene nominato un revisore, ad esso spetterebbe esclusivamente il compito della revisione legale dei conti (ex art. 14 del d.lgs. n. 39/2010).

Un secondo orientamento², discostandosi dal dato letterale dell'art. 2477 c.c., ritiene che la funzione di revisione dei conti, irrinunciabile per il sistema, debba essere compresa nell'ambito dei poteri dell'organo di controllo. Dunque, ferma restando l'alternatività della nomina, l'organo sindacale dovrebbe svolgere, oltre al controllo di legalità sulla gestione, anche il controllo contabile. Non varrebbe però il contrario per il revisore dei conti, il quale non potrebbe invece svolgere il controllo di legalità, ma unicamente la revisione legale dei conti.

Infine, secondo un terzo orientamento³, il controllo nella s.r.l. deve riguardare entrambi i profili, sia gestorio sia contabile, non potendo assumere un contenuto diverso in base al soggetto che lo espleta. Infatti, come anticipato, la nozione di controllo, intesa in senso ampio, si fonda sulla sintesi di una duplice valutazione sulla gestione, che riguarda i due profili del controllo: quello di legalità sulla gestione e quello contabile, entrambi irrinunciabili.

Quest'Ufficio, pur riconoscendo la delicatezza della questione sotto il profilo teorico e pratico, ritiene di condividere l'ultimo degli orientamenti enunciati che, tanto in caso di nomina del solo organo di controllo (monocratico o collegiale), quanto in caso di nomina del solo revisore legale (o società di revisione), considera entrambi abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile. A supporto di tale orientamento militano diverse considerazioni.

In primo luogo, il tenore letterale del primo comma dell'art. 2477 c.c. fa riferimento a un organo monocratico che, al di là della denominazione, abbia e possa avere ampi poteri di controllo "*ivi compresa la revisione legale dei conti*". La norma è infatti riferita sia all'organo di controllo sia al revisore, di guisa da poter ritenere che i poteri dell'uno e dell'altro possano contemplare tanto il

¹ Cfr. F. INNOCENTI, *Composizione e nuovi poteri/doveri dell'organo di controllo e del revisore nelle s.r.l., tra vecchi e nuovi interrogativi*, *Giur. Comm.*, fasc.1, 1 febbraio 2021, pp. 145 ss.

² Cfr. S. FORTUNATO, *La società a responsabilità limitata*, II ed., Torino, Giappichelli, 2020, p. 239; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle società cooperative*, Studio di Impresa n. 113-2012/I.

³ Cfr. M. CIAN, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 606 ss.; CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massima n.124, 3 Aprile 2012.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'

DIVISIONE V

controllo di gestione, quanto la revisione legale dei conti⁴.

In secondo luogo, sul piano sistematico, l'art. 2086 c.c. prevede che *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa”*. Da qui, la necessità di approntare un sistema di controlli efficace, che assicuri sia la legalità della gestione, nei rapporti interni, sia la solidità contabile e finanziaria, nei rapporti coi terzi⁵.

Infine – e sembra questo l'argomento decisivo – diversamente opinando, il sindaco potrebbe esercitare un doppio controllo, di legalità e sui conti, mentre il revisore dovrebbe limitarsi alla sola verifica contabile. Se così fosse, quindi, le società potrebbero scegliere di assoggettarsi a una forma di controllo parziale, rimessa al revisore dei conti, anziché a quella, più completa, esercitata dal sindaco.

Per le ragioni sopra esposte, si ribadisce l'adesione al terzo degli orientamenti interpretativi prospettati, secondo cui il controllo sulla gestione e la revisione contabile possano entrambi essere esercitati, oltre che dall'organo sindacale (monocratico o collegiale), anche dal revisore legale dei conti (o dalla società di revisione).

Tutto ciò illustrato, in considerazione dello spirito di collaborazione che caratterizza i rapporti tra questa Amministrazione e codeste Associazioni, si invitano le SS.VV. a voler fornire, con consentita urgenza, le proprie osservazioni in merito.

IL DIRIGENTE
Domenico Piacente

SC/FB/CB

⁴ Cfr. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, cit.

⁵ Cfr. F. INNOCENTI, cit.